

R.G. 1216/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro

Il Giudice dott.ssa all'udienza cartolare del 19.5.2025 ha depositato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1216/2025

TRA

rappresentata e difesa dagli avv.ti

come da procura in atti

RICORRENTE

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto

RESISTENTE

Con ricorso con contestuale istanza cautelare, depositato il 29/01/2025, la ricorrente cittadina nigeriana residente in Italia, ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. deducendo di essere titolare di prestazione in materia di invalidità civile nonché di indennità di accompagnamento in ragione delle proprie condizioni di salute; che a partire dal 01.09.2024, in concomitanza con la scadenza del permesso di soggiorno, l'INPS ha sospeso l'erogazione della pensione in suo favore, nonostante il Testo Unico Immigrazione affermi che i titolari di permesso di soggiorno abbiano diritto al godimento dei diritti civili e sociali anche in fase di rinnovo del permesso stesso; che in data 16.10.2024, giorno fissato per l'appuntamento del rinnovo dinanzi alla Questura di Napoli, la ricorrente ha ritirato la ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo, ed ha tempestivamente comunicato, tramite la piattaforma telematica per le comunicazioni messa a disposizione dall'INPS, di aver già prenotato l'appuntamento per il rinnovo del titolo; che in data 21.10.2024, stante la persistenza della sospensione, ha inoltre presentato domanda di ricostituzione della pensione allegando la ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ai fini del ripristino dei pagamenti mensili; che successivamente, con diffide del 7.11.2024 e del 10.1.2025, ha ulteriormente sollecitato il ripristino dell'erogazione; che l'I.N.P.S. non ha proceduto al pagamento; che sussiste una evidente situazione di pericolo in ragione delle proprie

condizioni di salute e della circostanza che tale prestazione rappresenta l'unica fonte di reddito, dell'assenza di altri familiari, della necessità di acquistare i generi alimentari e del pagamento del canone di locazione; la violazione anche degli artt. 5 co. 4 e 13 e 13 co. 2 lett. d) d.lgs. 286/1998 nonché del principio di uguaglianza ed ha chiesto, anche *inaudita altera parte*, di ordinare all'I.N.P.S. di corrisponderle la pensione di invalidità civile comprensiva di accompagnamento fino ai 60 gg successivi alla scadenza del permesso di soggiorno od, in via subordinata, fino alla effettiva scadenza del permesso di soggiorno, oltre alla corresponsione degli arretrati già maturati e maturandi con vittoria di spese di lite con attribuzione.

Si costituiva l'I.N.P.S. nella fase cautelare e deduceva di aver riconosciuto la prestazione sospesa da settembre 2024 fino ad agosto 2025 come indicato nella propria memoria difensiva, liquidando in favore dell'istante tutti gli arretrati (cfr. TE08 e cedolino di marzo 2025).

All'udienza del 25.3.2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare in corso di causa, questo giudice su concorde richiesta delle parti dichiarava la cessazione della materia del contendere, pronunciandosi anche sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Alla presente udienza cartolare, fissata per la trattazione del merito, parte ricorrente insisteva per ottenere una pronuncia di accertamento del proprio diritto a ricevere il pagamento della prestazione durante la fase del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va affermato il diritto della ricorrente alla prestazione di invalidità civile anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, e fino all'eventuale diniego dello stesso.

Ed invero, l'interruzione dell'erogazione disposta dall'Inps si pone in contrasto con la previsione dell'art. 2 comma 2 del d. lgs. 286/1998 secondo cui "lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente", nonché in contrasto con la direttiva del 5 agosto del 2006 del Ministero dell'Interno, secondo cui "gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione", oltre che con le indicazioni generali dello stesso INPS nel senso della conservazione dei diritti in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. (cfr. (Messaggio INPS n. 27641 del 16.10.2006 in materia di diritti del lavoratore extracomunitario).

Durante la pendenza del procedimento del rinnovo del permesso di soggiorno, la ricorrente aveva dunque diritto al mantenimento della pensione di invalidità in godimento, non essendo venuti meno i presupposti per la sua erogazione.

Le spese, già liquidate per la fase cautelare, si compensano in considerazione della natura meramente dichiarativa della presente pronuncia e del sostanziale riconoscimento della pretesa da parte dell'Inps durante la fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. dichiara il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni di invalidità civile fino al rinnovo del permesso di soggiorno;

2. compensa le spese.

Aversa, 20/5/2025

Il Giudice del Lavoro